

27389-08--

**ORIGINALE**



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**TERZA SEZIONE CIVILE**

Oggetto

litigiosanza inter-

R.G.N.

Cron. 27389

Rep.

Ud. 04/11/2008

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. CAMILLO FILADORO - Presidente -
- Dott. GIOVANNI FEDERICO - Consigliere -
- Dott. ALFONSO AMATUCCI - Rel. Consigliere - cc
- Dott. GIANCARLO URBAN - Consigliere -
- Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

**ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI**

sul ricorso 1991-2005 proposto da:

-, elettivamente domiciliati in ROMA

presso lo

dell'avvocato DE ANGELIS ANGELO RAFFAELE, rappresentati

e difesi dall'avvocato LOMBARDO VITTORIO giusta

a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

in persona del



2008

101

Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Dr.  
Raffaele Pellino, -, elettivamente domiciliato in ROMA,  
VIA CITTA' DELLA PIEVE 19, presso lo studio  
dell'avvocato MARTINO CLAUDIO, rappresentato e difeso  
dall'avvocato BUSE MICHAEL giusta procura in calce al  
controricorso;

**- controricorrente-**

**nonché contro**

-;

**- intimato-**

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di MILANO,  
emesso il 5/01/05, depositato il 05/06/2004;  
R.G.N. 1111/03;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 04/11/2008 dal Consigliere Dott. ALFONSO  
AMATUCCI;

lette le conclusioni, scritte dal Sostituto Procuratore  
Generale dott.ssa Antonietta Carestia, che ha chiesto  
si voglia disporre la prosecuzione del giudizio di  
risarcimento danni promosso dai ricorrenti nei  
confronti dell' , previa separazione dal giudizio  
di danni per responsabilità extracontrattuale dagli  
stessi proposto nei confronti di .

**RILEVATO IN FATTO**

La sera del 4.1.1998

morì a seguito delle

lesioni riportate la mattina dello stesso giorno per l'uscita di strada della vettura con targa tedesca (...)

l) condotta dal proprietario che ne aveva perso il controllo, sulla quale il viaggiava come trasportato.

Con atto di citazione notificato il 29.5.2003, la madre, le sorelle ed il fratello del defunto (...)

e  
convennero in giudizio innanzi al tribunale di Milano l'

e : domandandone la condanna al risarcimento dei danni subiti.

I convenuti eccepirono in via pregiudiziale la litispendenza internazionale ai sensi dell'art. 27 del Regolamento CE n. 44 del 2001 per aver già provveduto in data 15.5.2003 - unitamente alla società assicuratrice della vettura

... - a citare i davanti al tribunale di Costanza (Germania) per ottenere l'accertamento negativo del proprio debito quanto al danno non patrimoniale richiesto dai congiunti del defunto. Aggiunsero che con sentenza del 13.5.2004, gravata da appello, il tribunale di Costanza aveva accolto la loro domanda, affermando in particolare che



i non avevano diritto al risarcimento del danno biologico e morale.

Con ordinanza del 5.1.05 (previa estromissione dal processo di , nei confronti del quale era stato integrato il contraddittorio) il tribunale di Milano, in applicazione dell'art. 27 del citato Regolamento CE, ha sospeso il processo fino alla pronuncia definitiva del giudice tedesco in ordine alla propria competenza, ravvisando tra i due processi identità di parti, oltre che di oggetto e di titolo.

Della sospensione si dolgono i con ricorso per regolamento di competenza proposto il 17.2.2005, contestando che l' convenuto in Italia debba "identificarsi con l'assicuratore estero, di cui ha la rappresentanza processuale necessaria in Italia", secondo quanto invece ritenuto dal tribunale di Milano in affermata violazione degli artt. 1, 22 e 6 della legge n. 990 del 1969.

Resiste con memoria difensiva l' , che chiede il rigetto del ricorso e, in subordine, la rimessione degli atti alla Corte di Giustizia CE.

Il P.M. ha chiesto che, previa separazione delle cause (sussistendo certamente litispendenza quanto alla domanda proposta dai direttamente nei confronti di ), sia disposta la prosecuzione del

giudizio di risarcimento promosso innanzi al tribunale di Milano dai ( ) nei confronti dell'U.C.I..

A seguito di rinvio a nuovo ruolo per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio, l' ha depositato un'ulteriore memoria.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

L'art. 27 del Regolamento CE 44/2001 impone la sospensione del procedimento da parte del giudice adito per secondo "qualora tra giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto ed il medesimo titolo". Pacifico essendo che nella specie sia identico il titolo (fatti sui quali la domanda si fonda) e l'oggetto (essendo a tal fine indifferente che innanzi al giudice tedesco si sia agito per l'accertamento negativo del diritto e, innanzi a quello italiano, per la condanna dei debitori), resta solo da stabilire se l'essere attrice in Germania la società assicuratrice e, in Italia, l'essere convenuta l' , l'una e l'altra possano considerarsi stessa parte agli effetti della disposizione comunitaria che viene in considerazione.

In relazione alle opposte tesi sostenute dalle parti, va premesso che l'ordinamento comunitario è basato sulla valutazione che gli ordinamenti sostanziali e



processuali degli Stati membri sono conformati in modo da produrre nella decisione della causa un risultato equivalente; più specificamente - come proclama il "considerando" n. 16 del Regolamento citato - sulla reciproca fiducia nella giustizia in seno alla Comunità, tendendosi ad assicurare che sulla stessa causa non si abbiano più decisioni di merito ed a ridurre l'evenienza che in diversi Stati vengano pronunciate decisioni tra loro incompatibili.

In ordine alle condizioni in presenza delle quali va ravvisata la litispendenza, la Corte di giustizia ha stabilito anzitutto che deve darsi un'interpretazione estensiva della disposizione in esame, adeguata alla funzione di prevenire la formazione di decisioni incompatibili fra loro (sentenze *Overseas Union Insurance* 27.6.1991, *Gasser* 9.12.2003 e *Maersk* 14.10.2004) e, in secondo luogo, che i tre elementi che assumono rilievo (parti, titolo e oggetto) devono essere considerati alla stregua di nozioni autonome (sentenza *Tatry*, 6.12.1994), non collegate alle varie norme nazionali pertinenti (sentenza *Gubisch Maschinenfabrik*, 8.12.1987).

Tanto premesso, essendo nella specie il veicolo immatricolato in uno degli Stati membri della Comunità europea, l' o svolgeva la funzione di "garante per



regolamento generale concluso a Rethymno il 30 maggio 2002, che sostituisce le precedenti convenzioni dall' 1.8.2003). Tale articolo prevede che <<a) Il Bureau gestore che abbia liquidato una richiesta di risarcimento ha diritto, su domanda e dietro prova del pagamento, al rimborso, da parte del Bureau emittente o del membro del Bureau emittente che ha rilasciato le polizze di assicurazione, se questa esiste>> (dove "bureau gestore" è l'ufficio centrale nazionale, "bureau emittente" è quello centrale nazionale dello Stato membro nel quale è immatricolata la vettura e "membro del bureau" è la società assicuratrice).

Non può dunque negarsi che tra l' , convenuto in Italia, e la società assicuratrice - che ha agito per prima in Germania - ricorra il requisito della coincidenza di interessi cui la Corte di giustizia, con la sentenza Druot Assurance S.A. del 19.5.1998, C-351/96, ha ritenuto di dover conferire determinante rilievo allorché, pur nella formale diversità delle parti dell'uno e dell'altro giudizio (distinti soggetti), si tratti di stabilire se esse possano considerarsi "stesse parti" per gli effetti di cui all'art. 21 della Convenzione (ora 27 del Reg. CE n. 44/2001).

Con la stessa sentenza s'è in particolare considerato



che la disposizione sulla litispendenza è volta ad escludere, per quanto possibile e fin dall'inizio, una situazione nella quale possa verificarsi il mancato riconoscimento di una decisione in quanto contrastante con una decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto (sentenza citata, punto 18, in fine), come potrebbe accadere ai sensi dell'art. 34, n. 3, del Regolamento CE 44/2001 in caso di difformità tra la decisione tedesca e quella italiana.

Non sembra potersi conferire determinante <sup>ritiivo</sup> in contrario alla considerazione finale del P.M. che "l' , pur svolgendo funzioni analoghe a quelle dell'assicuratore della responsabilità civile, non può essere equiparata ad una compagnia di assicurazione, perché titolare di funzioni che superano la sfera meramente privatistica per assumere valenza pubblicistica sia sul piano nazionale, sia in sede internazionale, mediante convenzioni stipulate con gli altri Uffici; convenzioni che devono essere approvate con atto comunitario".

Posto, invero, che la valenza pubblicistica è pur sempre quella di garantire in Italia il risarcimento al danneggiato e che le convenzioni concernono anche le modalità di restituzione all' delle somme dallo stesso pagate (da parte dell'assicuratore straniero -



se, come nella specie, esso esista - o dell'omologo  
soggetto straniero alternativamente tenuto), tanto  
non incide sulla illustrata coincidenza di interessi  
delle posizioni dell' e dell'assicuratore straniero  
ai fini del rapporto obbligatorio che viene in rilievo.

3. Il ricorso va in conclusione rigettato, essendo  
stato il procedimento correttamente sospeso dal  
tribunale di Milano.

Si ravvisano giusti motivi, in relazione alle  
caratteristiche del caso di specie, per compensare tra  
le parti le spese del regolamento.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE


rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della  
terza sezione civile, il 4 novembre 2008.

Il Presidente



Il Cancelliere  
Innocenzo Battista




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 18 NOV 2008

IL CANCELLIERE C1

Innocenzo Battista



**N.1 COPIA: Per Studio**  
**DIRITTI €ur: 1,55**  
**BOLLI N.: 0**  
**DAL SIG.: martino**  
**IL: 06/02/2009**

**Numero: 27389**

**Anno: 2008**

**Civile**